

SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19

Le sanzioni per la violazione delle prescrizioni adottate per fronteggiare la diffusione del virus Covid 19 sono definite dall'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 (consultabile cliccando su questo collegamento: [D.L. 19/2020](#)).

Si omette in questa sede l'elencazione delle misure di contenimento, in quanto soggette a possibili variazioni nel tempo, ma si invita il lettore a prendere visione del Decreto del Presidente del Consiglio del 22.03.2020 (a questo [link](#)), nonché del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 34 del 21.03.2020 e successivi chiarimenti (a questo [link](#)); ma soprattutto si segnala che sul sito della Regione Piemonte è inserita una scheda informativa relativa alle ordinanze circolari e disposizioni attuative in tema di coronavirus, raggiungibile con questo [collegamento](#) e che sul sito della Presidenza del Consiglio e del Comune di Acqui Terme sono presenti quanto mai utili pagine contenenti, divise per argomento, le risposte alle molte domande relative agli obblighi comportamentali (#iorestoacasa); qui i collegamenti ai siti del [Governo](#) e del [Comune](#). In forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.04.2020, le misure di contenimento in corso restano efficaci sino al 13.04.2020, salvo ulteriori proroghe. Le prescrizioni regolano, come noto, numerosi comportamenti della vita quotidiana; dalla libera circolazione all'esercizio delle attività produttive; è possibile dunque distinguere le possibili sanzioni avendo a riferimento i **soggetti destinatari** di prescrizioni:

A) PER TUTTI I CITTADINI

Il mancato rispetto delle misure di contenimento adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti delle Regioni (per quanto di loro competenza) è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000**.

L'art. 4, co. 3 prevede il **pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta**, rinviando alla disciplina prevista dal codice della strada (art. 202); pertanto, ferme restando le eventuali sanzioni amministrative accessorie, **entro 60 giorni** dalla contestazione o dalla notificazione è possibile pagare la sanzione pecuniaria nell'**ammontare minimo di 400 euro**; se il pagamento avviene **entro 5 giorni** dalla contestazione, la misura della sanzione è **ridotta del 30%** (280 euro).

Si considerino, inoltre, le seguenti **circostanze che aggravano la sanzione**:

- qualora il mancato rispetto delle misure di contenimento avvenga mediante l'**utilizzo di un veicolo**, le sanzioni sono aumentate **fino a un terzo**;
- in caso di **reiterazione** della violazione la sanzione è **raddoppiata**.

È anche espressamente **abrogato l'art. 3, co. 4 d.l. n. 6/2020, che prevedeva** in caso di inosservanza delle misure di contenimento l'applicazione, in luogo della odierna sanzione amministrativa, della **sanzione penale prevista dall'art 650 c.p.** (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro); quindi **per tutte le violazioni commesse prima del 25 marzo 2020** le Procure presso i Tribunali provvederanno ad archiviare i procedimenti; la violazione non resterà però impunita, ma soggetta al pagamento di **sanzione amministrativa pari alla metà del minimo della nuova sanzione amministrativa, cioè 200 euro**.

Il **procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa** inizia con l'accertamento della violazione posto in essere da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo: essi contestano la violazione e redigono processo verbale dell'accertamento che consegnano al trasgressore nel quale vengono inseriti gli elementi di fatto e di diritto che si presumono integrati.

Qualora il trasgressore non proceda al pagamento in misura ridotta, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro 90 giorni se residenti in Italia o 360 giorni se residenti all'estero; superati i termini l'obbligazione di pagamento si estingue.

Qualora non si sia provveduto a corrispondere l'importo nel termine prescritto, gli accertatori presenteranno il rapporto al Prefetto, unitamente al verbale di accertamento e alla prova dell'avvenuta notificazione; l'interessato può presentare scritti difensivi e documenti a propria discolta, nonché chiedere l'audizione personale.

Il Prefetto qualora ritenga fondate le asserzioni difensive, può archiviare il procedimento sanzionatorio; diversamente adotterà l'ordinanza ingiunzione con la quale verrà quantificata la sanzione. Contro l'ordinanza ingiunzione potrà essere presentato ricorso in opposizione davanti al Giudice di Pace competente nel termine di 30 giorni (60 qualora il destinatario risieda all'estero).

B) SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI PROFESSIONALI E D'IMPRESA

Per le attività attualmente previste dall'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa) del D.L. 19/2020 si applica, **in aggiunta alle sanzioni pecuniarie sopra indicate**, la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura** dell'esercizio o dell'attività **da 5 a 30 giorni**, da scontarsi una volta concluso il periodo di sospensione per coronavirus.

C) SOGGETTI SOTTOPOSTI AL "DIVIETO ASSOLUTO DI ALLONTANARSI DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER LE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA DELLA QUARANTENA PERCHÉ RISULTATE POSITIVE AL VIRUS"

Per costoro, in caso di violazione delle prescrizioni (in particolare il divieto di allontanamento dalla abitazione o diverso luogo imposto per lo svolgimento della quarantena) in luogo della sanzione amministrativa è introdotta una nuova fattispecie di **reato contravvenzionale** che prevede **l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5000 euro**.

La formulazione della norma sembra invece escludere dall'applicazione della sanzione penale l'inosservanza della c.d. "**quarantena precauzionale**", prevista quale misura limitativa dall'art. 2, co.1, lett. d) del decreto-legge per i soggetti che, senza che ne sia stata (ancora) accertata l'infezione, abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva o siano sottoposti ad isolamento poiché rientrati in Italia dall'estero; nei confronti di costoro la violazione dell'obbligo di isolamento resta comunque soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 3000, con le relative aggravanti.

ALTRE IPOTESI D REATO

Si consideri infine che quando si accerti che la condotta dell'agente ha cagionato il contagio di una o più persone e la possibilità di una ulteriore propagazione della malattia rispetto a un numero indeterminato di persone, ricorrerà allora la possibile violazione degli **artt. 438 e 452 c.p. (epidemia colposa)**, quando non addirittura il reato di **epidemia dolosa** (art. 438 c.p.) per chi abbia intenzionalmente diffuso la malattia. Questi reati sono puniti con gravi sanzioni penali: reclusione da 1 a 5 anni in caso di epidemia colposa ed ergastolo per l'epidemia dolosa. Quando dalla diffusione della malattia derivi il decesso di uno o più infettati, il soggetto agente risponderà anche del delitto di **omicidio colposo o doloso**.

OBLIGO DI USO DI MASCHERINA O MEZZI DI PROTEZIONE

Non ultimo va segnalato che il Sindaco di Acqui Terme, con **ordinanza contingibile ed urgente n 22 del 28.03.2020** (leggibile a questo [link](#)), ha disposto che tutti coloro che si allontanino dal proprio luogo di residenza, domicilio o dimora per le motivazioni consentite indossino una **mascherina protettiva** o, in caso non ne siano in possesso, **altre protezioni** (scarpe, foulard, etc...) da collocare su naso e bocca. La violazione comporta **sanzione amministrativa di € 50,00**; nel contempo l'ordinanza informa la cittadinanza che la mascherine sono in gratuita distribuzione presso la sede della protezione civile in Piazza Facelli.

"AUTODICHIARAZIONE" E FALSE DICHIARAZIONI

Come è noto, il Ministero dell'Interno ha fornito sul proprio sito istituzionale i moduli da compilare (sino ad ora se ne sono succeduti 4).

Ciascuno può procedere a stamparne una copia, compilarla negli appositi campi ed esibirla alle Forze dell'ordine qualora queste procedano a richiedere al soggetto controllato di esporre la motivazione dello spostamento dal luogo di residenza, domicilio o dimora. Una copia del modello viene comunque fornita dalle forze dell'ordine al momento del controllo.

È possibile suddividere la struttura del modello in due parti.

Nella prima il dichiarante dovrà indicare le proprie generalità.

Nella seconda parte il modulo riporta la seguente indicazione:

"...consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)..."

Con tale monito si avverte il dichiarante quale sono le conseguenze delle dichiarazioni mendaci rese al pubblico ufficiale e riportate nella c.d. autodichiarazione.

Dopo la parte relativa alle generalità il modello contiene cinque dichiarazioni di scienza, con cui il dichiarante:

1. afferma di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19;
2. indica l'origine dello spostamento nonché la destinazione;
3. afferma di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 19/2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
4. afferma di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte (eventualmente) con provvedimento del Presidente della Regione e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti;
5. afferma di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.4 del DL 19/2020;
6. afferma che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza per i trasferimenti in Comune diverso come previsto dall'art.1, comma 1, lettera b del DPCM 22 marzo 2020;
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
 - motivi di salute.

In calce al modello il dichiarante deve specificare le ragioni specifiche dello spostamento e sottoscrivere la dichiarazione.

L'operatore di Polizia deve completare il modulo con l'indicazione della data e luogo del controllo e apporre la propria sottoscrizione.

Esaminata la struttura del modulo di autodichiarazione è evidente che un'eventuale dichiarazione mendace potrà riguardare:

- le generalità del dichiarante (prima parte del modulo);
- la circostanza che il dichiarante sia sottoposto alla misura della quarantena o sia risultato positivo al COVID-19 (punto 1);
- l'origine e/o la destinazione dello spostamento (punto 2);
- le ragioni dello spostamento con le eventuali specificazioni delle incombenze (punto 6);

Le eventuali false dichiarazioni c.d. di scienza (punti 3, 4 e 5) risulterebbero ininfluenti sia per l'inoffensività delle medesime che per l'impossibilità di verificarne la genuinità.

Per quanto concerne le conseguenze penali di eventuali false dichiarazioni, **il modulo, con un richiamo espresso, menziona il delitto di cui all'art.495 c.p.** (che punisce con la reclusione da 1 a 6 anni chiunque *dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona*).

Non manca chi ha criticato il richiamo espresso all'art 495 c.p. con riferimento alla dichiarazione circa motivi che giustificano l'essere al di fuori dalla propria abitazione al tempo dell'emergenza sanitaria poiché questa non rientra né nella nozione di identità, né in quella di stato, né in quella di qualità.

L'art. 495 c.p. è posto a tutela della fede pubblica rispetto alla necessità di identificare un dato soggetto all'interno della collettività, non a tutela della veridicità delle dichiarazioni in sé, tra l'altro concernenti una condotta futura della quale si espliciterebbe solo l'intenzione.

Altri hanno rilevato, invece, che la falsa dichiarazione non riguarderebbe l'identificazione personale ma la necessità di uscire dalla propria abitazione e dovrebbero pertanto restare fuori dall'area della tutela penale le richieste dell'autorità circa le condizioni personali del soggetto non giustificate da esigenze di identificazione ma rivolte ad altro fine.

Si è evidenziato che una falsa dichiarazione inserita nel modulo di autodichiarazione potrebbe integrare la **fattispecie di cui all'art.483 c.p.** che punisce con la reclusione sino a due anni *"chiunque attesta falsamente a un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità"*.

Vi dovrebbe dunque essere un atto pubblico per il quale sussista un dovere giuridico dell'attestante di esporre la verità: esso, si dice, dovrebbe essere stabilito in modo chiaro, esplicitamente o implicitamente, dalla legge regolatrice dell'atto.

Alcuni commentatori hanno criticato l'opinione secondo cui una falsa dichiarazione inserita nel modulo integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 483 c.p., solitamente applicabile alle autocertificazioni, né dell'**art 75 DPR 445/2000**.

L'art.75, comma 1, del DPR 445/2000 dispone che *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa in questione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*.

In sostanza la norma richiama le norme del codice penale di cui al Titolo VII del Libro II (Delitti contro la fede pubblica). Qualche commentatore ha evidenziato che estendere queste disposizioni alla dichiarazione mendace inserita nell'autocertificazione risulterebbe lesivo del divieto di analogia *in malam partem*: l'art.14 delle Preleggi dispone che le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

I sostenitori di questa tesi, dunque, ritengono che le dichiarazioni riportate nell'autodichiarazione non siano analoghe a quelle disciplinate dal DPR 445/2000, in quanto non esisterebbe una certificazione prevista dalla legge che questa "autodichiarazione" andrebbe a sostituire.

In conclusione pare utile rivolgere a tutti questo SUGGERIMENTO per risolvere ogni eventuale dubbio relativo alla efficacia dei propri comportamenti rispetto alla finalità di contenimento della diffusione del virus: la soluzione del dubbio può aversi utilizzando questo semplice ma efficace criterio, suggerito da eminenti studiosi di virologia: considerare infettati - e quindi potenzialmente in grado di trasmettere il virus - tanto sé stessi quanto qualsiasi soggetto con cui sia eccezionalmente consentito venire in contatto fuori dalle mura domestiche e conseguentemente adottare tutte le precauzioni (distanza, mascherina, guanti, ecc) necessarie per evitare di infettare e essere infettati.